



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE S. CARLO

OSPEDALE "SAN CARLO" DI POTENZA

OSPEDALE "SAN FRANCESCO DI PAOLA" DI PESCAPAGANO

Via Potito Petrone – 85100 Potenza | Codice fiscale e Partita IVA - 01186830764

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER SENOLOGIA OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA

SIMOG gara n. 8179544

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1. – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura triennale di protesi mammarie, espansori cutanei e materiale necessario per la ricostruzione mammaria occorrenti all'U.O.C. Chirurgia Senologica dell'A.O.R. "San Carlo" di Potenza.

I prodotti oggetto della presente gara devono essere conformi alle Direttive europee sui Dispositivi Medici.

Le quantità dell'appalto, riportate ***nel Capitolato Tecnico*** allegato al disciplinare di gara, tengono conto del normale fabbisogno presunto; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art.106 comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, , ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili.

L'Azienda Ospedaliera appaltante, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i consumi annui, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

Art. 2. - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in 36 mesi solari e consecutivi, decorrenti dal termine di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3. - Stipulazione del contratto

La stipula del contratto avverrà in una delle forme previste dal regolamento vigente dell'AOR San Carlo.

Fanno parte integrante del contratto:

- a) il presente Capitolato speciale;
- b) il Disciplinare di gara;

- c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- d) l'offerta della Ditta aggiudicataria;
- e) la cauzione definitiva.

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 4. – Consegne

La DA è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l’importo degli ordini, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

I prodotti utilizzati dovranno essere in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni. Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità.

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo, la DA deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei dispositivi medici anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il controllo. In caso di mancata rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi, la SA potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, in uno dei seguenti modi:

- a) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a proprie spese e a sostituirla entro i termini indicati dall’Azienda Ospedaliera;
- b) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione e acquisto da altro fornitore in danno della Ditta medesima, salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell’Azienda Ospedaliera e salvo il risarcimento degli ulteriori danni;
- c) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione, con conseguente risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salva ulteriore e più completa tutela degli interessi dell’Azienda Ospedaliera nelle sedi competenti.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a sostituire con immediatezza e alle medesime condizioni quelle forniture che per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Ospedaliera, non fossero rispondenti ai requisiti prescritti.

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che i dispositivi medici devono essere consegnati presso la Farmacia dell'AO.R. San Carlo di Potenza.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La DA deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle competenti UU.OO. della SA.

La DA deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale della SA presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la DA dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Art. 5. - Controllo sull'esecuzione del contratto

Le forniture effettuate dalla Ditta aggiudicataria devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelle aggiudicate. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l'erogazione delle forniture medesime.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Art. 6. - Sostituzione e aggiornamento tecnologico

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla SA

(Stazione Appaltante) impegnandosi a fornire i nuovi prodotti senza oneri aggiunti a carico dell'Azienda.

La SA si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso invece in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

<i>Art. 7. - Condizioni di esecuzione</i>
--

Sono a carico della DA (Ditta aggiudicataria), intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dalla SA, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

I prodotti verranno messi a disposizione dell'Azienda per tutta la durata della fornitura, sostituiti per scadenza di validità e ritirati al termine del contratto a cura e spesa della ditta aggiudicataria.

L'A.O.R. si impegna alla custodia del materiale presso la Farmacia, con diligenza e cura e a restituire, a fine contratto, il materiale non utilizzato integro e funzionale come al momento della consegna.

Lo svolgimento del contratto di deposito, per i lotti per i quali è previsto il conto deposito, comporterà quanto di seguito esplicitato:

- la Ditta dovrà consegnare il materiale alla Farmacia, deputata al controllo quali/quantitativo di tutti i beni, con l'indicazione dei codici, n. seriale e lotto di produzione dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario per la corretta emissione degli ordini relativi ai prodotti che verranno utilizzati;

- la Ditta dovrà procedere alla consegna dei beni a reintegro della dotazione solo ed esclusivamente sulla base di una richiesta riportante codici e quantità del materiale impiantato da parte del Referente del conto deposito, entro e non oltre 36 ore successive all'invio; la bolla di accompagnamento dei beni dovrà riportare gli elementi identificativi del documento con il quale viene richiesto il reintegro, nonché l'indicazione dei codici, n. seriale e lotto di produzione dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario affinché, ad impianto avvenuto, sia possibile la corretta emissione degli ordinativi in relazione;

- la Ditta dovrà procedere alla fatturazione di quanto riportato nell'ordinativo trasmesso.

Nessun onere potrà essere addebitato all'Azienda per prodotti non specificatamente ordinati a reintegro del materiale detenuto in conto deposito e che non seguano l'iter sopra previsto per le consegne degli stessi.

L'accettazione da parte della Farmacia non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in merito ai vizi apparenti e/o occulti non rilevati all'atto della consegna. In considerazione dell'impossibilità di sottoporre a perizia tutta la merce all'atto della consegna, la Ditta dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del prodotto entro 30 giorni dalla data di consegna per le quantità e dalla data di utilizzo per la qualità dei prodotti. Al termine del contratto il Referente del conto deposito restituirà il materiale accompagnato da apposita distinta riportante elenco dettagliato dei prodotti restituiti.

Art. 8. - Prezzo del contratto

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria.

In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell'IVA.

Art. 9. - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 10. - Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento della fornitura avverrà entro i termini e le modalità previste per legge.

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura elettronica su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli uffici aziendali competenti.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- *indicazione dettagliata della merce consegnata;*
- *indicazione del provvedimento amministrativo di affidamento;*
- *indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;*
- *indicazione della bolla di consegna;*
- *indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda (D44M06).*

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda medesima.

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

<i>Art. 11. - Verifica di conformità</i>

La fornitura appaltata sarà sottoposta a verifica di conformità dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Azienda Ospedaliera.

La regolare verifica della fornitura non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal

caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 12. – Penalità

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Ospedaliera.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Ospedaliera.

Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- *per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;*
- *interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;*
- *violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Ospedaliera, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 13. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 14. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;*
- b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- d) sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la funzionalità delle forniture;*
- e) subappalto non autorizzato;*

- f) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- g) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione alla fornitura de qua;*
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della fornitura in oggetto;*
- j) qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- k) nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente dalle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.*

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 15. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle forniture, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 16. - Forniture aggiuntive

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di estendere l'affidamento alla Ditta aggiudicataria di ulteriori forniture complementari e/o simili a quelle di cui al presente Capitolato speciale. In tal caso il prezzo sarà determinato in base a quanto contenuto nell'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 17. - Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 18. – Cessione del Contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 19. – Trattamento dei dati

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai due Presidi dell'Azienda Ospedaliera. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

Art. 20. - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Capitolato, è competente il Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 21. - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle norme di carattere generale attualmente in vigore.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)
